



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

**REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI ESTERNE
DI ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ**

Articolo 1

1. Il Consiglio dell’Ordine può affidare, con contratti di lavoro autonomo, incarichi individuali di natura temporanea e altamente qualificata a soggetti esterni sulla base dei seguenti presupposti, limiti, criteri e modalità e comunque nel rispetto di quanto stabilito con apposito Regolamento pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine.

2. L’affidamento di incarichi individuali avviene in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 2

1. Gli incarichi devono essere conferiti sulla base dei seguenti presupposti:
 - o che sia stata preventivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne;
 - o che l’oggetto della prestazione sia funzionale al perseguimento di progetti e obiettivi specifici e determinati;
 - o che l’oggetto della prestazione risulti coerente con le competenze attribuite all’Ordine e le sue esigenze di funzionalità.

Articolo 3

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di elevata e particolare qualificazione la cui competenza deve essere comprovata mediante il possesso di Laurea Specialistica/Magistrale ovvero mediante diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario.

2. Si può prescindere dal requisito di cui al comma 1 solo in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 4

1. L’individuazione del soggetto esterno avviene in esito a specifica procedura comparativa effettuata in relazione all’oggetto della prestazione nel rispetto dei criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente legislazione ed avviata a seguito di preventiva infruttuosa ricognizione interna.

2. I criteri di valutazione delle candidature vengono specificati in sede di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, nel quale devono essere anche riportate le informazioni di cui al successivo articolo 6.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Articolo 5

1. Il Consiglio dell'Ordine conduce, di norma mediante commissioni appositamente costituite, le necessarie attività valutative sia attraverso la comparazione dei curricula professionali sia mediante colloqui individuali.

2. Il Consiglio dell'Ordine determina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni costituite ai sensi del comma 1, tenuto conto della complessità delle attività valutative e del numero dei candidati.

Articolo 6

1. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine per l'affidamento dell'incarico è corredato da un contratto nella quale devono essere individuati:

- i progetti o gli obiettivi specificamente determinati;
- il luogo e la durata della prestazione, che deve essere di natura temporanea;
- il corrispettivo;
- le modalità di espletamento della collaborazione;
- la possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'Ente.

2. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 7

1. Il tetto massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione annuale, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Milano, 17 dicembre 2020